



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Federico Sinicato

ha pronunciato il seguente

DECRETO SANZIONATORIO

Proc. n. 57S/2017 a carico di Fabio Rossi

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Edoardo Eller Vainicher, Direttore e Arbitro Federale del Golf Club Borgo di Camuzzago, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Fabio Rossi;
- che, nel corso della gara President Cup disputatasi in data 24.09.2017 presso il Circolo Golf Borgo di Camuzzago si contesta al Sig. Fabio Rossi di aver consegnato lo score che riportava la correzione del risultato della buca 3 mediante cancellazione del numero di 6 colpi e riscrittura di 3 colpi;
- che il Giudice Arbitro interpellava il marcatore Sig. Loris Colelli il quale confermava che il Rossi aveva fatto 6 colpi e che la correzione sullo score e la sigla ivi apposta a fianco non erano di sua mano;
- che anche il Sig. Danilo Dall'Agnol che partecipava nello stesso field confermava che a detta buca il Rossi aveva concluso in 6 colpi essendo anche andato in acqua;
- che richiamato per chiarimenti il Sig. Rossi questi confermava che a detta buca aveva fatto 6 e non 3 e che non sapeva spiegarsi chi avesse fatto la correzione;
- che, conseguentemente, l'indagato veniva squalificato.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

- che veniva regolarmente notificato l'avviso di fissazione dell'udienza del 27 ottobre 2017 alle ore 11 per la pronuncia della sanzione relativa all'illecito sopra contestato;
- che nel decreto di fissazione era indicata la sanzione applicabile ai sensi dell'art. 17 del regolamento di giustizia per aver alterato fisicamente lo score ovvero per averlo sottoscritto dolosamente con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo;
- che in tale atto veniva indicata la sanzione della squalifica temporanea col divieto di svolgere attività sportiva nell'ambito F.I.G. per la durata di 12 mesi;
- che il Sig. Rossi era avvertito che aveva facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio e che tale facoltà comportava la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento dinanzi a qualsiasi organo di giustizia superiore;
- che in data 17 ottobre 2017 perveniva a codesto Giudice Territoriale comunicazione di accettazione del decreto sanzionatorio.

*** **

Tutto ciò premesso

il Giudice Sportivo Territoriale

presa visione della documentazione trasmessa e dell'annotazione a firma del Sig. Edoardo Eller Vainicher

considerato

- che dalle risultanze documentali emerge in tutta evidenza che il Sig. Rossi ha commesso l'illecito contestato in particolare sottoscrivendo lo score con l'indicazione dei colpi errata e più favorevole alla buca 8;



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

- che la sanzione applicabile al caso di specie è prevista dall'articolo 17 del Regolamento di Giustizia per aver consapevolmente sottoscritto lo score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo;
- che il Sig. Rossi ha formalmente comunicato di accettare l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso, il Giudice Territoriale pronuncia

decreto sanzionatorio

nei confronti del Sig. Fabio Rossi e dispone il divieto di svolgere attività sportiva nell'ambito F.I.G. per la durata di mesi 12 (dodici).

Milano, 20 ottobre 2017

Avv. Federico Sinicato